# SENATO DELLA REPUBBLICA

# III LEGISLATURA

# 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

# GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1962

(63<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

# Presidenza del Presidente GRAVA

#### INDICE

# **DISEGNI DI LEGGE:**

« Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) » (1988-B) (D'iniziativa dei deputati Martino Edoardo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

Presidente,	,	rela	ato	re			$P_{i}$	ag.	775,	777
Boccassi										776
DE Bosio										777
FIORE .										776
PEZZINI										776
Simonucci										776
VARALDO .										776

« Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale » (2092) (D'iniziativa dei deputati Gotelli Angela ed altri, Minella Molinari Angiola ed altri) (Approvato dalla Came ra dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE						758,	765
Boccassi							762

DE Bosio	, re	ela	toi	re				Pc	ıg	758	3,	762,	763
DI GRAZIA	١.												760
FIORE .													761
PEZZINI												761,	763
SALARI, S	Sott	ose	egr	eta	ari	o	di	S	ta	10	p	er	
il lavor	ое	la	p	re	via	len	za	so	ci	ale			764
SIMONUCC	I									76	L,	762,	<b>764</b>
VALSECCHI	ί												762
VARALDO .													762

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Grava, Negri, Pezzini, Sibille, Simonucci, Tinzl, Valsecchi, Varaldo, Venudo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Mammucari è sostituito dal senatore Cecchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

DE BOSIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

10<sup>a</sup> Commissione (Lav., emigr., prev. soc.)

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gotelli Angela ed altri, Minella Molinari Angiola ed altri: « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale » (2092) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gotelli Angela, Bontade Margherita, Conci Elisabetta, Cocco Maria, Dal Canton Maria Pia, Savio Emanuela, Titomanlio Vittoria; Minella Molinari Angiola, Borellini Gina, De Lauro Matera Anna, Re Giuseppina, Cinciari Rodano Maria Lisa: « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale, informando che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da obiettare per la parte di sua competenza.

DE BOSIO, relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, con proposta di legge n. 2342, presentata il 14 luglio 1960 alla Presidenza della Camera dei deputati, d'iniziativa delle onorevoli Minella Molinari Angiola, Borellini, De Lauro ed altre, e con una successiva proposta di legge n. 2709, presentata il 13 gennaio 1961, d'iniziativa delle onorevoli Gotelli Angela, Bontade Margherita, Conci ed altre; rilevato che il 13 marzo 1958 venne promulgata la legge numero 246 avente per titolo: « Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche»; che tale provvedimento non rispose alle attese della categoria interessata, sia per il troppo esiguo trattamento di quiescenza, sia per le numerose lacune della legge, al punto che a quasi tre anni dalla sua entrata in vigore ancora nessuna pensione era stata liquidata dall'Ente, che si limitò ad erogazioni assistenziali; vengono proposte diverse modificazioni alla legge vigente, dirette soprattutto a migliorare il trattamento di quiescenza, ad assicurare il finanziamento alla gestione e ad ottenere un contributo da parte delto Stato.

A tale uopo le proposte di legge Minella Molinari Angiola ed altri e Gotelli Angela ed altri vennero riunite e, dopo ampia discussione, approvate nel testo del disegno di legge trasmesso l'11 luglio 1962 alla Pre sidenza del Senato, sul quale il vostro Presidente mi ha incaricato di riferire con urgenza.

Il disegno di legge sostituisce interamente la legge 13 marzo 1958, n. 246, che con l'articolo 49 viene abrogata.

Si è creduto opportuno di riprodurre l'intero testo della legge, perchè numerosi erano gli emendamenti da apportarsi e trattandosi di legge anche di natura statutaria, appariva più logico il sostituirla integralmente.

Il disegno di legge resta suddiviso in sette titoli come la legge originaria, e consta di 49 articoli oltre le tabelle allegate. Il titolo I riguarda il carattere e de finalità dell'Ente, il titolo II disciplina i suoi organi, il titolo III regola il finanziamento e la gestione dell'Ente, i titoli IV e V riguardano rispettivamente il trattamento di previdenza e quello di assistenza; il titolo VI detta le disposizioni comuni alle due gestioni e, infine, il titolo VII contiene le disposizioni transitorie e finali.

Passando ad un breve esame del contenuto del disegno di legge, ritengo non sia il caso di soffermarsi sui due primi titoli relativi al carattere e alle finalità dell'Ente, rispettivamente alla formazione e disciplina degli organi, perchè, all'infuori di lievi modifiche di forma, le disposizioni della legge n. 246 sono rimaste intatte.

Le modifiche più importanti invece sono state apportate ai titoli successivi ed in modo particolare al terzo, che attiene al finanziamento delle due gestioni di previdenza e di assistenza.

Infatti entrambe le proposte di legge denunziavano la larga possibilità di evasione all'obbligo contributivo che derivava soprattutto dal disposto dell'articolo 22 della legge.

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

Questo articolo pertanto è stato formulato in modo che la marca previdenziale di lire 500 dovrà essere applicata su ogni certificato di assistenza al parto, da chiunque rilasciato e dovunque si verifichi il parto. Viene poi disciplinato più chiaramente il diritto di rivalsa e sono esentati da tale obbligo solo i certificati di assistenza al parto rilasciati in favore di partorienti iscritte nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita.

La nuova formulazione dell'articolo è tale da garantire contro ogni possibilità di evasione.

Altra modifica è quella dell'articolo 19, con il quale il contributo annuo cui sono tenute le iscritte verso l'Ente viene elevato da lire 9.000 a lire 11.000, di cui seimila da attribuire alla gestione previdenza e cinquemila alla gestione assistenza.

Nella legge da abrogare, per l'assistenza era previsto un contributo di sole 3.000 lire, che ora viene elevato a cinquemila. Tale aumento è stato disposto per le maggiori esigenze che si rivelarono in questo settore, nel primo periodo di attuazione della legge, e per il più ampio trattamento di assistenza che si intende assicurare specie alle ostetriche più anziane e più bisognose.

Il vostro relatore deve richiamare la vostra attenzione anche sull'articolo 26, sebbene questo sia rimasto sostanzialmente identico al testo della legge n. 246.

Questo articolo elenca i mezzi stabiliti dalla legge per il finanziamento della gestione di previdenza, cioè la quota di lire seimilá del contributo, i proventi delle marche, i redditi del patrimonio, le somme pervenienti all'Ente a qualsiasi titolo.

Le onorevoli proponenti la revisione della legge avevano suggerito di imporre agli Enti mutualistici che si valgono delle prestazioni professionali delle ostetriche libere professioniste il versamento annuale allo E.N.P.A.O. di un contributo destinato alla gestione di previdenza nella misura del 2 per cento sugli onorari pagati alle stesse per la loro opera.

Il Governo si oppose a tale disposizione rilevando che qui si tratta di prestazione di opera come liberi professionisti e che non è lecito intervenire legislativamente in un rapporto tra Ente mutualistico e libero professionista. Che ciò va lasciato alla spontanea contrattazione delle parti, molto più che esiste già una convenzione sindacale precisamente con l'I.N.A.M. che riconosce l'1 per cento a favore dell'E.N.P.A.O.

Dopo lunga ed animata discussione alla XIII Commissione della Camera, su tale emendamento non si insistette, e fu trasformato nel seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione (Lavoro e previdenza sociale), nell'approvare le modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 246, sull'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche: invita il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a richiedere agli Enti mutualistici che si valgono delle prestazioni domiciliari delle ostetriche la continuazione del versamento allo E.N.P.A.O. del contributo destinato alla gestione previdenziale, ai sensi della convenzione in vigore. Invita inoltre il Ministero del lavoro ad adoperarsi al fine di elevare la percentuale del contributo al 2 per cento sugli onorari pagati alle ostetriche per la loro opera ».

L'ordine del giorno, votato all'unanimità, è stato accettato dal Governo.

Il vostro relatore ritiene opportuno che anche la nostra Commissione riproponga tale ordine del giorno, che il Governo certo vorrà riconfermare a mezzo dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

Passiamo ora alle modifiche relative al trattamento di previdenza, titolo IV.

L'unica modificazione apportata a questo titolo è quella dell'articolo 33, istituito *ex novo*. Con questo articolo viene stabilito che le ostetriche, le quali, oltre a quella corrisposta dall'E.N.P.A.O., non godono di altra pensione per la quale intervenga un contributo dello Stato, hanno diritto ad una maggiorazione del trattamento previdenziale stabilito dalle tabelle allegate alla presente legge di lire tremila mensili. Per far fronte a tale integrazione di tremila lire è posta a carico dello Stato inizialmente, e cioè *una tantuin*, il contributo straordinario di lire 300 milioni.

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

Si tratta di un contributo dello Stato a favore di quelle ostetriche che non sono state o non sono dipendenti di Enti od Istituti che già usufruiscono di trattamento previdenziale con partecipazione statale e per far fronte al cui fabbisogno si è preventivata una spesa di 50 milioni annui.

Dopo lunghe trattative si è ottenuto che lo Stato intervenisse con il contributo *una tantum* di 300 milioni, per creare un fondo col quale assicurare per alcuni anni questa integrazione.

Ci si è chiesto: e quando questo fondo di 300 milioni sarà stato speso, sarà esaurito, cosa avverrà? L'articolo stabilisce il dititto da parte di queste ostetriche a percepire stabilmente l'integrazione mensile, ma nulla dispone per questa futura situazione. Il Governo voleva completare questo articolo con un emendamento diretto ad autorizzare in tale circostanza il Ministro del lavoro a variare con decreto l'aliquota di contribuzione di cui all'articolo 19, ma la Commissione della Camera dei deputati non ha aderito a tale proposta, allo scopo di lasciare impregiudicata la futura risoluzione di questo problema.

D'altro canto, siccome il fabbisogno, secondo le previsioni delle proponenti onorevoli Gotelli ed altre, sarebbe di circa 50 milioni all'anno, in questo periodo di 6 anni confidiamo che tutto il sistema previdenziale sarà riformato e quindi anche quello proprio di questa categoria di lavoratrici.

Come già rilevato, con le modificazioni disposte, dopo aver provveduto al necessario finanziamento per la gestione previdenziale ed aver reso più decorosa, sebbene ancora modesta, la pensione (che viene elevata, con le tabelle allegate alla nuova legge, da un minimo di seimila ad un massimo di 18 mila lire mensili) con la norma dell'articolo 37, già 36 della legge abroganda, si passa ad assicurare l'assistenza malattie non solo a tutte le iscritte da almeno un triennio, come già stabilito dalla legge abroganda, ma anche alle pensionate che non godono ad altro titolo di tale assistenza.

L'assistenza viene inoltre estesa a tutte le assistibili per tutte le voci previste da detto articolo, non solamente per una parte di queste come era previsto dalla legge. In tale modo è possibile accordare una assistenza più larga e favorevole a tutte le iscritte nonchè alle pensionate che non ne avessero diritto per altro titolo.

L'ultima norma modificata è quella dell'articolo 43, che fa parte del titolo settimo « Disposizioni transitorie e finali », sostitutiva dell'articolo 42 della legge abroganda. Questa disposizione riguarda le ostetriche le quali, avendo raggiunto i 65 anni di età prima di maturare il diritto alla pensione, dovrebbero provvedere al riscatto dei 10 anni, periodo minimo per acquistare tale diritto. Con questa innovazione si stabilisce che alle iscritte le quali possono far valere il versamento di contributi di lire 1.250 annue, disposti dall'assemblea generale dell'E.N.P.A.O. del 7 dicembre 1948, viene riconosciuta l'anzianità nella misura di un anno per ogni 1.250 lire versate. Riscatto che l'iscritta ha diritto di fare entro il primo decennio di applicazione della presente legge, raggiunta l'età di 65 anni, dietro la corresponsione di un valore capitale pari a quello della tabella dei valori di riscatto in corrispondenza all'età dell'iscritta alla data della domanda e al numero di anni di contribuzione.

In questo modo è stata facilitata la possibilità di riscatto, e si è ovviato alle difficoltà che presentano le disposizioni della vigente legge.

Il vostro relatore ritiene di aver così riferito, sia pur brevemente, intorno alle modificazioni apportate alla legge vigente, modificazioni che considera non solo opportune ma indispensabili per assicurare un regolare funzionamento di questo Ente, per fornirgli i mezzi finanziari necessari onde provvedere adeguatamente al trattamento di previdenza ed assistenza, che gli è stato affidato.

Tale trattamento è stato di certo, sebbene modestamente, migliorato, per cui egli vi propone l'approvazione del nuovo testo di legge così come predisposto dalla Camera dei deputati.

D I G R A Z I A . Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione nel testo trasmessoci dalla

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

Camera dei deputati, dato che ogni eventuale modifica provocherebbe un prolungamento del suo *iter* a danno della categoria interessata.

F I O R E . Non appena il disegno di legge oggi al nostro esame fu approvato dalla Camera dei deputati, abbiamo ricevuto decine e decine di telegrammi, lettere e inviti da parte delle interessate, perchè approvassimo il provvedimento prima delle ferie estive.

Tuttavia il disegno di legge suscita in me molte perplessità. Noi siamo nel 1962 e il Parlamento italiano sta per licenziare una legge con cui si stabilisce che dopo 10 anni di versamenti l'assicurata avrà diritto a una pensione di 6.000 lire mensili; dopo 20 anni di 10.000, dopo 33.000 anni di 15.000 e, finalmente, dopo 40 anni e oltre avrà la grossa cifra di 18.000 lire mensili. Io domando a me stesso e a voi se tutto questo sia cosa seria per il Parlamento, nel 1962. È mai concepibile che noi licenziamo un provvedimento di tale portata? Capisco e giustifico i telegrammi, gli ordini del giorno, le lettere, perchè chi non ha niente preferisce avere pur qualcosa, ma ciò non toglie che io nutra — come dicevo — molte perplessità.

Tra l'altro, poi, nel disegno di legge in esame si stabilisce un principio del tutto particolare: infatti, mentre in ogni altro provvedimento l'età massima è fissata in 65 anni, in quello in discussione tale limite rappresenta l'età minima per aver diritto alla pensione.

È evidente che se il provvedimento di cui ci stiamo occupando fosse venuto al nostro esame almeno un paio di mesi fa, avrei proposto degli emendamenti e pertanto esso sarebbe ritornato alla Camera dei deputati, anche perchè dal punto di vista formale presenta dei difetti.

A tale proposito basterebbe soffermarsi sulla norma di cui al primo comma dell'articolo 7, la quale stabilisce che il Consiglio nazionale, organo di carattere direttivo, può essere addirittura convocato anche dal Collegio dei sindaci, che è un organo di controllo amministrativo: ciò non avviene in

nessun altro Ente. All'articolo 33, poi, si stabilisce che lo Stato interviene con un contributo di 3.000 lire mensili *pro capite*. Però si tratta di un impegno soltanto iniziale, *una tantum*, sino alla concorrenza di 300 milioni. L'onorevole Gotelli assicura che ciò sarà sufficiente per 6 anni: per parte mia non so se ciò corrisponda alla realtà.

Ecco i motivi principali della nostra perplessità. Tuttavia noi non ci opponiamo a che il disegno di legge in esame sia approvato.

PEZZINI. Il senatore Fiore ha affermato che, se non vi fossero motivi di urgenza per l'approvazione del disegno di legge, avrebbe proposto delle modifiche, le quali peraltro avrebbero comportato il ritorno del provvedimento all'esame della Camera dei deputati. Io sono invece dell'avviso che se il senatore Fiore avesse delle proposte veramente sostanziali da avanzare, sarebbe il caso di prenderle in considerazione. Anch'io ho dato un modesto contributo all'elaborazione del disegno di legge e posso sottolineare come ci si sia trovati di fronte a estreme difficoltà; nè si può obiettare che si tratti di un trattamento pensionistico esiguo, tenuto conto dei contributi versati dalle assicurate.

F I O R E . Avrei proposto di ritoccare il sistema dei contributi degli assicurati e parallelamente dello Stato.

PEZZINI. Allora lo Stato dovrebbe intervenire in ogni settore delle libere professioni: questo non sarebbe un buon sistema.

S I M O N U C C I . Condivido le riserve del senatore Fiore. Anzitutto mi sembra giusto ribadire il rilievo per cui, mentre nel Paese vaste categorie di lavoratori hanno esercitato ed esercitano pressioni per ottenere l'aumento dei minimi di pensione — che per gli artigiani sono di 10.000 lire, per l'I.N.P.S. siamo già arrivati a 15.000, per i contadini si parla di 10.000 ma noi proporremo 15.000 — noi andiamo ad approvare un provvedimento in cui si prevede una

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

pensione di 6.000 lire al mese. Ritengo che coloro i quali hanno esaminato il problema avrebbero potuto suggerire un leggero ritocco alle contribuzioni, chè — io penso — il limite di 500 lire mensili poteva benissimo essere aumentato, dando così luogo a un minimo di pensione più adeguato alle esigenze del tempo presente.

Non so poi se i colleghi abbiano fatto attenzione alle cifre che appaiono nella tabella dei valori di riscatto. Ad esempio, un'ostetrica di 65 anni che non abbia versato contributi e che intenda riscattare 10 anni di contribuzione è chiamata a pagare nientedimeno che la cifra di 668.700 lire, ossia l'equivalente di 111 anni di contribuzione! A me pare una cosa enorme. Mi sono divertito a fare dei calcoli e ho concluso che una persona la quale si trovi in tali condizioni, a meno che non abbia già il biglietto d'ingresso per l'ospedale psichiatrico, non andrà mai a versare una cifra del genere per aver diritto ad una pensione di 6.000 lire mensili, sia pure aumentata a 9.000 lire con il contributo dello Stato; perchè se investirà la stessa cifra in titoli dello Stato, ne avrà a sufficienza fino a 78 anni ed oltre.

D E B O S I O , relatore. C'è la norma dell'articolo 43, onorevole collega.

S I M O N U C C I . Proprio a questo proposito desidero osservare che sarebbe stato molto più logico destinare almeno una parte del contributo dello Stato a favore di quelle povere vecchie ostetriche le quali possono non essere in condizione di sborsare una cifra tanto cospicua per aver diritto alla pensione.

D'altronde vorrei chiedere agli onorevoli colleghi se qualcuno di loro ritiene che possa realmente verificarsi il caso di una persona la quale, all'età di sessantacinque anni, trovandosi in possesso di 668.700 lire, le versi per avere diritto ad una pensione mensile di seimila lire; o, ancora meglio, se ritengono ammissibile che chi è arrivato ad « 81 anni e più » di età versi all'E.N.P.A.O., sempre per riceverne una pensione di seimila lire al mese, 304.200 lire. A me personalmente tutto questo sembra quanto meno

irrazionale, per non dire assurdo, e derivante da una errata valutazione della realtà; si tratta in sostanza di una nuova irrazionalità che va ad aggiungersi alle innumerevoli altre esistenti nel nostro sistema previdenziale.

Comunque, considerate anche le sollecitazioni pervenuteci da parte delle interessate, approviamo pure il disegno di legge. In tal modo avremo dato vita ad un altro piccolo mostro, che andrà ad ingrossare la lista, già piuttosto ricca, delle deformità della legislazione italiana.

V A R A L D O . Anch'io concordo sulla limitatezza del provvedimento; limitatezza che dipende dalla modestia del contributo stabilito. Indubbiamente esistono dei calcoli attuariali, che non bisognerebbe dimenticare.

D'altra parte le interessate hanno chiesto e sollecitato ripetutamente l'approvazione del provvedimento stesso, motivo per cui non ci resta che andare incontro a tale desiderio.

Quindi, pur con qualche riserva, dichiaro che darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

B O C C A S S I . Anch'io voterò a favore del provvedimento, del quale desidero far notare la portata positiva, specie in relazione ad una innovazione contenuta nell'articolo 33. Grazie a tale articolo, infatti, per la prima volta lo Stato interverrà, maggiorando con un suo contributo il trattamento previdenziale per alcuni casi di particolare indigenza di una categoria professionale.

Prendo atto di tale innovazione, che porterà indubbiamente ad estendere il suddetto beneficio anche alle altre categorie di professionisti.

V A L S E C C H I . Onorevole Presidente, sono anch'io d'accordo sul fatto che il disegno di legge presenti delle imperfezioni, sia nella forma che nella sostanza, specie per quanto riguarda l'entità delle pensioni; ma non arriverei a dire, con il collega Simonucci, che ci apprestiamo a dar

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

vita ad un mostro. Un'espressione di tal genere mi sembra eccessiva, specie se si considerano le finalità del provvedimento.

Per quanto riguarda le imperfezioni di carattere formale, ritengo che esse potranno essere facilmente corrette attraverso le nostre osservazioni, le quali chiariranno quanto puo esservi di oscuro ai fini interpretativi. Ad esempio, la convocazione, in qualche caso, del Consiglio nazionale su richiesta del Collegio dei sindaci può presentare anche qualche utilità dal punto di vista amministrativo. Consentiamo quindi una prima sperimentazione di tale norma, e vediamo quali ne saranno i risultati.

Il problema di carattere sostanziale è, co me dicevo, quello della scarsa entita delle pensioni previste nella tabella. Ora, la soluzione di tale problema è legata a due possibilità. La prima sarebbe quella di regolare meglio, dal punto di vista retributivo, la posizione delle ostetriche nei confronti dei comuni, cosa per la quale sarebbe anche possibile reperire i mezzi; la seconda va inquadrata nel piano di quella riforma generale della previdenza che noi auspichiamo avvenga al più presto.

Comunque, data l'urgenza del provvedimento, ritengo che sia opportuno approvanlo nella formulazione nella quale ci è pervenuto, per consentirne la prima applicazione. Ogni modificazione sostanziale di esso potrà essere quindi rinviata alla suddetta sistemazione generale della materia previdenziale.

P E Z Z I N I . Anzitutto debbo rilevare, dal punto di vista sistematico, come sia singolare il fatto che, dovendo modificare — sia pure largamente — una legge del 1958, si senta il bisogno di abrogarla.

D E B O S I O, *relatore*. Ho già spiegato le ragioni di tale abrogazione.

P E Z Z I N I . È un sistema che non approvo, perchè mi sembra che non costituisca un corretto modo di legiferare.

Sono d'accordo sulla modestia delle pensioni previste. D'altronde, per ovviare a tale inconveniente si sarebbe dovuto o au-

mentare l'obbligo contributivo delle interessate — cosa alla quale esse si sono vivamente opposte - o consentire un intervento più efficace dello Stato. Ora quest'ultima soluzione è senz'altro da scartare poichè, trattandosi di una categoria professionale, un fatto del genere avrebbe costituito indubbiamente un precedente invocabile anche da altri professionisti; e infatti il collega Boccassi ha già accennato, un momento fa, ad un simile collegamento. Ma mi sembra assolutamente inopportuno che lo Stato, il quale ha già qualche difficoltà ad intervenire a favore di necessità molto più impellenti — come per i coltivatori diretti, i lavoratori dell'industria e via dicendo debba anche intervenire per i liberi professionisti.

Le lacune del provvedimento dipendono quindi, effettivamente, da una situazione di forza maggiore. Certo, non posso non associarmi all'osservazione che, nella redazione delle disposizioni dei testi legislativi, dovrebbe manifestarsi una maggiore cura, per evitare almeno gli errori di forma. Non voglio arrivare ad esprimere giudizi come quello espresso dal collega Simonucci; giudizi i quali non vanno certo ad onore nè del legislatore che elabora certi testi nè di quello che li approva. Ripeto però che, in questo caso come in altri, sarebbe stata apprezzabile una maggiore attenzione nella stesura del disegno di legge.

Quanto alla questione dell'articolo 43, posso dire che non ho preoccupazioni in materia; tra qualche anno, infatti, di casi come quello previsto in tale articolo non ne esisteranno più.

Concludendo, dichiaro che darò voto favorevole al disegno di legge, anche se dovrò farlo senza eccessivo entusiasmo.

D E B O S I O , relatore. Desidero far presente come il primo a rilevare la modestia delle pensioni previste dal provvedimento sia stato proprio il vostro relatore. Non bisogna però dimenticare che il problema è stato largamente discusso alla Camera, e che le stesse interessate, come è già stato ripetutamente rilevato, hanno dichiarato che non avrebbero potuto in al-

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

cun modo aumentare la loro contribuzione; contribuzione che, in qualche caso, viene già versata con notevole sforzo.

In secondo luogo, è bene considerare che chi versa i contributi fin dall'inizio della propria attività professionale, può raggiungere pensioni di un certo rilievo. Per 40 anni di contribuzione l'importo della pensione annua e di 216.000 lire.

Quanto all'osservazione del collega Simonucci, posso rispondere richiamandomi all'articolo 43, il quale recita:

« Alle iscritte alla data di applicazione della presente legge, le quali possano far valere il versamento al settore di previdenza dell'E.N.P.A.O. dei contributi di lire 1.250 annui, disposti dall'Assemblea generale dell'E.N.P.A.O. del 7 dicembre 1948, viene riconosciuta l'anzianità nella misura di un anno per ogni lire 1.250 versate al settore previdenza.

Entro il primo decennio di applicazione della presente legge, l'iscritta, raggiunta la età minima di 65 anni, ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di 10.

Per effettuare il riscatto, l'iscritta deve versare all'Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore in capitali pari a quello della tabella dei valori di riscatto in corrispondenza all'età dell'iscritta alla data della domanda e al numero di anni di contribuzione ».

Ora è chiaro che l'articolo da la possibilità non solo di riscattare, a 65 anni, gli anni di contribuzione mancanti per raggiungere il minimo di dieci, ma anche, per chi ha raggiunto tale minimo e versato una somma ammontante in totale a 12.500 lire, di percepire la pensione senza dover effettuare ulteriori versamenti. Mi sembra quindi che l'osservazione non abbia motivo di essere.

Siamo tutti d'accordo sul fatto che il testo del provvedimento non è un monumento di chiarezza, ma si tratta di uno statuto elaborato dalle stesse interessate che lo hanno già sperimentato e giudicato idoneo a provvedere alle loro necessità. Penso pertanto che, se il disegno di legge risponde effettivamente alle esigenze della categoria, si possa passar sopra a qualche lacuna in considerazione della sua utilità. Esso darà infatti la possibilità alle interessate di percepire finalmente quanto non avevano potuto ottenere finora per le lacune — ben piu gravi di quelle rilevate nel testo in esame — esistenti nella legislazione vigente.

S I M O N U C C I . L'articolo 43 parla di iscritte « le quali possano far valere il versamento », sottintendendo quindi che esistono anche quelle le quali non hanno tale possibilita e che per esse vale la tabella cui accennavo nel mio intervento; cosa che del resto è confermata dall'ultimo comma dello stesso articolo.

S A L A R I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Debbo anzitutto esprimere un doveroso ringraziamento all'ottimo relatore, sempre preciso ed esauriente nelle relazioni che sottopone alla Commissione.

Il disegno di legge, onorevoli senatori, richiederebbe un lungo esame — esame che non è purtroppo possibile condurre stamani — sia dal punto di vista sostanziale che da quello formale. Naturalmente dal punto di vista sostanziale esso non costituisce quell'idoneo strumento che sarebbe stato necessario per superare concretamente le difficoltà lamentate dalle appartenenti alla categoria interessata; ma ciò nonostante può essere utile a superare il primo ostacolo, e deve esserci di conforto l'unanime volontà espressa in tal senso dalle interessate medesime, oltre che con le note sollecitazioni telegrafiche al Parlamento, anche in sede ministeriale, dove abbiamo raggiunto un'intesa attraverso lunghe discussioni.

Per quanto riguarda l'aspetto formale di alcune norme, occorrebbe una approfondita discussione per metterne in evidenza le incongruenze. Comunque, dato lo schieramento compatto raggiunto da tutti i gruppi politici, mi rimetto alla Commissione, non intendendo assumermi la responsabilità di rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

Quanto all'ordine del giorno presentato dal relatore, dichiaro di accettarlo a nome del Governo

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passianio ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

# TITOLO PRIMO

# CARATTERE E FINALITA' DELL'ENTE

# Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, già riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto presidenziale 13 aprile 1948, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

(È approvato).

#### Art. 2.

Sono iscritte all'Ente tutte le iscritte negli albi dei Collegi provinciali delle ostetriche.

(È approvato).

# Art. 3.

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.

Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

# TITOLO SECONDO ORGANI DELL'ENTE

# Art. 4.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il presidente:
- 2) il Consiglio nazionale;

- 3) il Comitato direttivo;
- 4) il Comitato esecutivo:
- 5) il Collegio dei sindaci.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il presidente è eletto dal Comitato direttivo, che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente.

Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vicepresidente, che è eletto e dura in carica con le stesse modalità e per lo stesso periodo previsti per il presidente.

(È approvato).

# Art. 6.

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche.

Spetta al Consiglio nazionale:

- 1) eleggere fra le iscritte all'Ente 14 rappresentanti, di cui 12 da includere nel Comitato direttivo e 2 (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel Collegio dei sindaci;
- 2) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;
- 3) approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali modificazioni;
- 4) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- 5) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;
- 6) stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

7) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

(È approvato).

# Art. 7.

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

(È approvato).

#### Art. 8.

Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni 100 iscritte o frazione superiore a 50 all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.

(È approvato).

# Art. 9.

La elezione dei rappresentanti delle iscritte, di cui al n. 1) dell'articolo 6, avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.

Il seggio per le elezioni è presieduto dal Presidente uscente dell'E.N.P.A.O., o, comunque, da chi legalmente lo sostituisce, ed è formato dalle due votanti più anziane presenti all'apertura del seggio. Funge da segretaria senza voto nel seggio la votante più giovane presente all'apertura del seggio.

Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, dodici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.

Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza della votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti alla votante medesima a norma del precedente articolo 8.

Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dalle votanti.

Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dalle votanti, si procede allo scrutinio dei voti.

Terminato lo scrutinio dei voti, il presidente comunica al Consiglio nazionale i 14 nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parità di voti, precede la eletta con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, o in caso di parità anche di questa, la più anziana di età.

L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, è trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.

Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato, sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del presidente.

Entro 60 giorni dalle avvenute elezioni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla emissione del decreto di nomina del Comitato direttivo.

(È approvato).

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

# Art. 10.

Il Comitato direttivo è composto:

- 1) dal presidente della Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche;
- 2) dai dodici rappresentanti delle iscritte eletti dal Consiglio nazionale;
- 3) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 4) dal rappresentante del Ministero della sanità.

È nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti o riconfermati.

I componenti di cui al numero 2), che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezione siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nell'ultima riunione del Comitato.

I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.

Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, il componente più anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo articolo 16.

Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il presidente, il vicepresidente dell'Ente, il segretario e due membri del Comitato esecutivo.

(E approvato).

# Art. 11.

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dal Comitato esecutivo o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Comitato direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e, in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno sette. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno a un voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

(È approvato).

# Art. 12.

Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri adottati dal Consiglio nazionale, amministra l'Ente e in particolare:

- 1) delibera i regolamenti e le loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
- 2) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio nazionale;
- 3) delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;
- 4) decide sui ricorsi delle iscritte avverso le decisioni del Comitato esecutivo nonchè avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi, nella prima riunione che si tiene dopo trenta giorni dalla data della presentazione del ricorso;
- 5) delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilità patrimoniali e sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;
- 6) delibera l'organico e il trattamento economico e giuridico del personale dell'Ente;
- 7) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

(E approvato).

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

# Art. 13.

Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dai due membri eletti secondo il disposto dell'articolo 10, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità. Il direttore dell'Ente partecipa con voto consultivo.

(È approvato).

# Art. 14.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre componenti oltre il presidente.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

(È approvato).

# Art. 15.

Spetta al Comitato esecutivo:

- 1) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal Comitato direttivo;
- 2) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle successive eventuali modificazioni da sottoporre al Comitato direttivo;
- 3) predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre al Comitato direttivo:
- 4) deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
- 5) deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili secondo i criteri generali e nei limiti stabiliti dal Comitato direttivo;

- 6) decidere l'assunzione del personale dell'Ente nei limiti dell'organico deliberato dal Comitato direttivo:
- 7) adempiere a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Avverso la decisione del Comitato esecutivo sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato può ricorrere al Comitato direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

(È approvato).

#### Art. 16.

La convocazione dei componenti del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo è fatta mediante avviso, per mezzo di lettera raccomandata, diramato almeno quindici giorni (otto per il Comitato esecutivo) prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonchè degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno cinque giorni (tre per il Comitato esecutivo) prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente.

Alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo debbono essere invitati, con le stesse modalità i componenti del Collegio dei sindaci, i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Agli intervenuti alle riunioni residenti fuori Roma spetta, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese nella misura stabilita dal Comitato direttivo.

I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito e separato libro per ciascuno degli organi predetti e sono firmati dal presidente e dal segretario delle rispettive riunioni.

Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva.

(È approvato).

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

# Art. 17.

Il Collegio dei sindaci è composto:

- 1) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza delle iscritte, eletti dal Consiglio nazionale;
- 2) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 3) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei sindaci è presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Il rappresentante delle iscritte in seno al Collegio è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, dal sindaco supplente.

(È approvato).

# Art. 18.

Il direttore dell'Ente:

- a) sovraintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;
- b) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed a quelle del Comitato esecutivo. (È approvato).

# TITOLO TERZO

# FINANZIAMENTO E GESTIONE DELL'ENTE

# Art. 19.

Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire 11.000, di cui seimila da attribuire alla gestione previdenza e cinquemila da attribuire alla gestione assistenza.

Tali contributi non sono più dovuti dalle iscritte che godono del trattamento di pensione.

(E approvato).

#### Art. 20.

Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevitorie provinciali.

(È approvato).

# Art. 21.

I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dei Collegi provinciali delle ostetriche, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.

Avverso la iscrizione in ruolo le interessate possono ricorrere al Comitato direttivo nei soli casi di errore o di duplicazione.

Il Comitato decide nella prima riunione che avrà luogo trenta giorni dopo la presentazione del ricorso.

(È approvato).

# Art. 22.

Su ogni certificato di assistenza al parto prescritto dal secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, da chiunque rilasciato e dovunque si verifichi il parto, è obbligatoria l'applicazione della marca previdenziale di lire 500 emessa dall'Ente a norma del successivo articolo 24.

Tale marca è a carico di chi rilascia il certificato di assistenza al parto. Hanno diritto al rimborso le aventi rapporto di im-

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

piego con case di cura private ed enti mutualistici ed ospedalieri.

Le ostetriche condotte, convenzionate con enti mutualistici e libere professioniste sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato la marca di previdenza.

Sono esenti i certificati di assistenza al parto rilasciati in favore di partorienti iscritte nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita.

In questo caso, al certificato di assistenza al parto dovrà essere allegato un documento rilasciato dal competente ufficio comunale comprovante la iscrizione dell'assistita in detto elenco.

(È approvato).

#### Art. 23.

Gli ufficiali di stato civile non potranno ricevere i certificati di assistenza al parto, prescritti dall'articolo 70 del regio decreto legge del 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza.

(È approvato).

# Art. 24.

Le marche sono emesse e distribuite a cura e a spesa dell'Ente con le norme, in quanto applicabili, sulle marche emesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Ente provvede a stabilire il modello della marca che, previa approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è trasmesso in fac-simile alle Prefetture, ai Comuni ed ai Collegi provinciali delle ostetriche.

(È approvato).

# Art. 25.

Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni per la previdenza e l'assistenza a favore delle ostetriche.

(È approvato).

# Art. 26.

La gestione previdenza è finanziata con i seguenti mezzi:

- 1) la quota di lire seimila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;
- 2) i proventi delle marche emesse a norma dell'articolo 22;
- 3) i redditi del patrimonio della gestione;
- 4) le somme che a qualsiasi titolo pervengono all'Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificatamente destinate alla gestione stessa.

Il patrimonio costituito dai contributi versati a scopo previdenziale all'Ente prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 246, spetta integro alla gestione previdenziale.

(È approvato).

#### Art. 27.

I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati:

- 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati;
  - 2) in acquisto di beni immobili;
- 3) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado;
- 4) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo.

(È approvato).

## Art. 28.

La gestione assistenza è finanziata con i seguenti mezzi:

- 1) la quota di lire cinquemila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;
- 2) i redditi del patrimonio della gestione;

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

3) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione.

(È approvato).

#### Art. 29.

L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce, per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati dalle relazioni illustrative, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio nazionale.

(È approvato).

# Art. 30.

Ogni triennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza.

I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti all'esame del Comitato direttivo, che ne riferisce al Consiglio nazionale.

Copia del bilancio tecnico è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

#### TITOLO QUARTO.

# TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

#### Art. 31.

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni di invalidità e vecchiaia.

Gli oneri relativi al trattamento di previdenza sono posti a carico della relativa gestione.

(E approvato).

# Art. 32.

La pensione di vecchiaia si consegue:

- 1) al compimento dell'età minima di 65 anni, con almeno dieci anni di contribuzione:
- 2) a qualunque età con quaranta anni di contribuzione.

La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di ostetrica, purchè risultino versati almeno cinque anni di contribuzione.

La misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità è proporzionata agli anni di contributi versati all'Ente, secondo la tabella delle pensioni allegata alla presente legge. La frazione superiore ai sei mesi è considerata un anno.

Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato all'Ente i contributi a norma del precedente articolo 19.

(E approvato).

# Art. 33.

All'atto del pensionamento le ostetriche che, oltre a quella corrisposta dall'E.N.P.A.O., non godono di altra pensione per la quale intervenga un contributo dello Stato, hanno diritto ad una maggiorazione del trattamento previdenziale di lire 3.000 mensili inizial-

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

mente a carico dello Stato nei limiti di un contributo straordinario di lire 300 milioni.

Al relativo onere si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

# Art. 34.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, la iscritta presenta domanda all'Ente.

(È approvato).

#### Art. 35.

Per la dimostrazione dello stato di inabilità totale e permanente l'iscritta deve presentare, insieme con la domanda di pensione di invalidità, un certificato del medico provinciale attestante tale stato.

L'Ente si riserva di controllare, in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione, o qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 36.

Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente articolo 32.

Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberate dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

#### TITOLO OUINTO

# TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

#### Art. 37.

Il trattamento di assistenza alle iscritte da almeno un triennio e alle pensionate che non godano ad altro titolo dell'assistenza malattia consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:

- 1) sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;
  - 2) assegni funerari;
  - 3) assegni di natalità;
  - 4) assegni per cure termali.

Tutte le iscritte possono richiedere:

- a) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza;
- b) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità quando abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessità e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo quarto.

La misura delle prestazioni assistenziali è stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizione della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime.

(È approvato).

# Art. 38.

Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita riserva per assistenza, cui si potrà attingere nel caso di eccezionali necessità

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

per mantenere costante la misura delle prestazioni assistenziali.

(E approvato).

# Art. 39.

Gli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni di assistenza sono posti a carico della relativa gestione.

(È approvato).

# TITOLO SESTO

# DISPOSIZIONI COMUNI ALLE GESTIONI

#### Art. 40.

Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritta, salvo l'integrazione disposta dall'articolo 33.

Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritta e da questa debitamente documentata.

(È approvato).

#### Art. 41.

Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura:

- 1) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette;
- 2) una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione alla attività svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti.

I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al numero 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.

(È approvato).

# Art. 42.

Il regolamento per la previdenza e l'assistenza deliberato dal Consiglio nazionale, su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, e approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nel regolamento sono contenute le moda lità per l'erogazione delle pensioni, nonchè le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

(È approvato).

#### TITOLO SETTIMO

# DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

# Art. 43.

Alle iscritte alla data di applicazione della presente legge, le quali possano far valere il versamento al settore di previdenza dell'E.N.P.A.O. dei contributi di lire 1.250 annui, disposti dall'assemblea generale dell'E.N.P.A.O. del 7 dicembre 1948, viene riconosciuta l'anzianità nella misura di un anno per ogni lire 1.250 versate al settore previdenza.

Entro il primo decennio di applicazione della presente legge, l'iscritta, raggiunta la età minima di 65 anni, ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di 10.

Per effettuare il riscatto, l'iscritta deve versare all'Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore in capitali pari a quello della tabella dei valori di riscatto in corrispondenza all'età dell'iscritta alla data della domanda e al numero di anni di contribuzione.

(È approvato).

# Art. 44.

La iscritta che ha raggiunto l'età minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione può, sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'ar-

63a Seduta (26 luglio 1962)

ticolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'articolo 19.

(È approvato).

# Art. 45.

Agli effetti dell'anzianità di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza, si riconoscono come validi gli anni di contribuzione secondo le norme dell'ordinamento dell'Ente in vigore alla data di applicazione della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 46.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà a regolarizzare i suoi organi.

(È approvato).

#### Art. 47.

Il primo bilancio tecnico dell'Ente è predisposto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 48.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale può ordinare ispezioni sul suo funzionamento.

In caso di gravi e riscontrate irregolarità amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attività agli scopi dell'Ente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno.

(È approvato).

#### Art. 49.

La legge 13 marzo 1958, n. 246, è abrogata.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle, di cui do lettura:

# TABELLA DELLE PENSIONI

Anni di contribuzione	Importo della pensione annua	Anni di contribuzione	Importo della pensione annua	Anni di contribuzione	Importo della pensione annua
10 e meno	72.000	21	124.800	32	177.600
11	76.800	22	129.600	33	182.400
12	81.600	23	134.400	34	187.200
13	86.400	24	139.200	35	192.000
14	91.200	25	144.000	36	196.800
15	96.000	26	148.800	37	201.600
16	100.800	27	153.600	38	206.400
17	105.600	28	158.400	39	211.200
18	110.400	29	163.200	40 e oltre	216.000
19	115.200	30	168.000		
20	120.000	31	172.800		

(È approvata),

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

TABELLA DEI VALORI DI RISCATTO

ETA'	Anni di contribuzione											
EIA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
65	668.700	601.830	534.960	468.090	401.220	334.350	267.480	200.610	133.740	66.870		
66	643.500	579.150	514.800	450.450	386.100	321.750	257.400	193.050	128.700	64.350		
67	618.100	556.290	494.480	432.670	370.860	309.050	247.250	185.430	123.620	61.810		
68	593.200	533.880	474.560	415.240	355.920	296.600	237.280	177.960	118.640	59.320		
69	568.800	511.920	455.040	398.160	341.280	284.400	227.520	170.640	113.760	56.880		
70 .	543.800	489.420	435.040	380.660	326.280	271.900	217.520	163.140	108 <b>.760</b>	54.380		
71	518.900	467.010	415.120	363.230	311.340	259.450	207.560	155.670	103.780	51.890		
72	494.100	444.690	395.280	345.870	296.460	247.050	197.640	148.230	98.820	49.410		
73	470.000	423.000	376.000	329.000	282.000	235.000	188.000	141.000	94.000	47.000		
74	446.800	402.120	357.440	312.760	268.080	223.400	178.720	134.040	89.360	44.680		
75	424.300	381.870	339.440	297.010	254.580	212.150	169.720	127.290	84.860	42.430		
76	402.000	361.800	321.600	281.400	241.200	201.000	160.800	120.600	80.400	40.200		
77	380.500	342.450	304.400	266.350	228.300	190.250	152.200	114.150	76.100	38.050		
78	359.800	323.820	287.840	251.860	215.880	179.900	143.920	107.940	71.960	35 <b>.</b> 98 <b>0</b>		
79	340.600	306.540	272.480	238.420	204.360	170.300	136.240	102.180	68.120	34.060		
80	322,200	289.980	257.760	225.540	193.320	161.100	128.880	96.660	64.440	32.220		
81 e più	304.200	273.780	243.360	212.940	182.520	152.100	121.680	91.260	60.840	30.420		

(È approvata).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal relatore il seguente ordine del giorno, accettato dal Governo:

« La 10ª Commissione del Senato, nell'approvare le modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 246, sull'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, invita il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a richiedere agli Enti mutualistici che si valgono delle prestazioni domiciliari delle ostetriche la continuazione del versamento all'E.N.P.A.O. del contributo destinato alla gestione previdenziale, ai sensi della convenzione in vigore. Invita inoltre il Ministero del lavoro ad adoperarsi al fine di elevare la percentuale del contributo al 2 per cento sugli onorari pagati alle ostetriche per la loro opera ».

Lo metto ai voti. (È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Martino Edoardo ed altri: « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) » (1988-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Martino Edoardo, Butté, Scarascia e Piccoli: « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

PA.V) », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamen te modificato dalla Camera dei deputati

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

La modifica apportata dalla Camera dei deputati al testo del provvedimento riguarda l'articolo 11. Tale articolo contiene infatti un errore relativo alla frequenza delle riunioni ordinarie del Comitato direttivo; errore che era sfuggito durante la prima approvazione data dalla Camera al disegno di legge nella seduta del 4 aprile 1962, e che era quindi stato successivamente sancito anche da noi, in sede di approvazione del testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, nella seduta del 14 giugno.

Ora la Camera ha modificato l'articolo 11 stabilendo che le riunioni del Comitato esecutivo dovranno avere luogo, anzichè due volte al mese — come era nel testo originario — due volte all'anno.

Trattandosi di una procedura effettivamente insolita, ho voluto interpellare la Presidenza del Senato. In tale sede si è però giudicata legittima la modifica suddetta, in quanto l'articolo 54 del nostro Regolamento stabilisce al secondo comma: « Se i disegni di legge approvati dal Senato sono emendati dalla Camera dei deputati, il Senato delibera di norma soltanto sulle modifiche approvate dalla Camera ». L'espressione « di norma » sta quindi a significare che non esiste una vera e propria preclusione al fatto che un ramo del Parlamento apporti delle modifiche ad un articolo di legge il quale, dopo essere stato da esso approvato, sia stato sottoposto all'altro ramo e da questo approvato senza modificazioni.

F I O R E Il disegno di legge in esame torna alla nostra Commissione soltanto a causa delle modifiche apportate dalla Camera all'articolo 11.

Mi rendo conto che l'articolo 54 del Regolamento del Senato reca l'espressione « di norma », intendendo che, qualche volta, sia possibile modificare anche articoli che non hanno subìto emendamneti da parte del-

l'altro ramo del Parlamento; pure credo che la modifica apportata dalla Camera non possa venire accettata da noi.

L'emendamento apportato dalla Camera, infatti, recita: « Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno », eccetera. Non dimentichiamo che un comitato esecutivo, in qualsiasi ente democratico, ha la funzione di sostituire praticamente il consiglio di amministrazione tra una riunione e l'altra. Ora, poichè l'articolo 9 stabilisce che il consiglio di amministrazione si riunisca ordinariamente almeno ogni quattro mesi, è impossibile che un comitato esecutivo possa assolvere tutti i suoi compiti nelle due riunioni annue.

Dichiaro pertanto di essere assolutamente contrario all'approvazione di questa modifica, che è decisamente assurda.

Ricordo inoltre che il disegno di legge in discussione concerne le pensioni per i veterinari. Vorrei far osservare ai colleghi che si daranno trentamila lire al mese di pensione dopo un minimo di quindici anni di contribuzione, e la stessa somma viene riscossa da coloro che hanno pagato le contribuzioni per quaranta anni. In altri termini, la diversa durata delle contribuzioni non provoca un aumento della pensione. Questo fatto è assurdo. Mi pare evidente che l'erigendo Ente non avrà mai fondi, perchè i veterinari che avranno contribuito per quindici anni riterranno inutile continuare a contribuire.

V A R A L D O Avevo chiesto di parlare per avanzare le medesime obiezioni sollevate dal collega senatore Fiore. Ritengo che in modo assoluto sia necessario modificare ancora il testo approvato dalla Camera. Ove la Commissione non ritenesse opportuno apportare emendamenti, dichiaro che voterò contro il disegno di legge in esame.

P E Z Z I N I . Mi associo alle dichiarazioni del senatore Varaldo.

BOCCASSI. Anche jo voterò contro.

S I M O N U C C I . La presenza, nelle diverse organizzazioni, di un Comitato ese-

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

cutivo, si giustifica soltanto col fatto che le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono mai frequenti, e che, negli intervalli, occorre proseguire nello svolgimento di tutte le attività. Di norma, in tutte le orga nizzazioni, il Comitato esecutivo si riunisce un numero di volte doppio rispetto al Consiglio di amministrazione.

D E B O S I O . Propongo di sostituire le parole « almeno due volte l'anno » con le altre « almeno sei volte l'anno ».

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, non modificati dalla Camera dei deputati.

# TITOLO I.

# CARATTERE E FINALITA' DELL'ENTE

#### Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.), istituito con legge 15 febbraio 1958, n. 91, ha sede in Roma.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.

# Art. 2.

L'E.N.P.A.V. svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

L'iscrizione all'E.N.P.A.V. è obbligatoria per tutti i veterinari di età inferiore agli anni 65, iscritti negli Albi professionali, compilati e tenuti dagli Ordini provinciali.

Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli Albi professionali.

I presidenti degli Ordini provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 15 giorni dall'avvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi Albi professionali.

# TITOLO II.

# ORGANI DELL'ENTE E LORO ATTRIBUZIONI

#### Art. 3.

Sono Organi dell'Ente:

- 1°) L'assemblea nazionale;
- 2°) Il presidente;
- 3°) Il Consiglio di amministrazione;
- 4°) Il Comitato esecutivo;
- 5°) Il Collegio dei sindaci.

#### Art. 4.

L'assemblea nazionale è composta dai presidenti degli Ordini provinciali dei veterinari. La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente dell'Ente in carica.

L'assemblea nazionale si riunisce, ogni anno, in via ordinaria, su convocazione del presidente, ed in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

L'assemblea nazionale è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione — che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con medesimo invito di questa quale che sia il numero dei presenti.

Ciascun presidente di Ordine provinciale, dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare per rappresentarlo alle sedute dell'assemblea nazionale, altro iscritto all'Albo professionale della provincia.

Ciascun componente dell'assemblea nazionale non può avere che una sola delega.

Il segretario dell'assemblea nazionale è il direttore dell'Ente.

10<sup>a</sup> Commissione (Lav., emigr., prev. soc.)

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea nazionale vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto solo quando riguardino persone. In tal caso le votazioni avvengono con le formalità indicate nell'articolo 6.

# Art. 5.

Spetta all'assemblea nazionale:

- a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente, sei membri del Consiglio di amministrazione, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- b) approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari;
- c) determinare, per il quinquennio e su proposta del Consiglio di amministrazione, il compenso mensile spettante al presidente, nonchè il compenso annuo spettante ai membri del Collegio sindacale e l'indennità di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
- d) approvare il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- *e*) approvare il conto consuntivo predisposto dal Comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di amministrazione.

# Art. 6.

L'elezione con votazione a scrutinio segreto del presidente e del vice presidente dell'Ente, nonchè dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, avviene con le seguenti formalità.

Il seggio elettorale è presieduto dal presidente in carica e formato dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da quello del Ministero della sanità in seno al Consiglio di amministrazione nonchè dal direttore dell'Ente o da chi ne fa le veci con funzioni di segretario del seggio. Funzionano da scrutatori due membri eletti dall'assemblea.

Le liste dei candidati devono essere presentate al presidente del seggio tre ore prima dell'inizio delle operazioni di voto. È in facoltà del presidente riunire le liste presentate in un unico listone secondo l'ordine alfabetico dei candidati.

In questo caso l'elettore può esprimere il suo voto al massimo: su un nominativo della lista dei candidati alla presidenza, su un nominativo della lista dei candidati alla vice presidenza e su sei nominativi della lista dei consiglieri di cui al successivo articolo 8 e quattro della lista dei sindaci di cui al successivo articolo 13.

Saranno eletti presidente e vice presidente i candidati che avranno rispettivamente riportato il maggior numero di voti. Saranno eletti consiglieri i primi sei nella graduatoria dei voti riportati.

Saranno eletti sindaci effettivi quei due che ottengano il maggior numero dei voti e supplenti i due immediatamente seguenti.

Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare il nominativo prescelto, sono consegnate al presidente, che le pone nell'urna, in presenza del votante.

La consegna delle schede da parte del votante avviene per appello nominale, al termine del quale il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio, terminate le quali comunica all'assemblea nazionale la graduatoria dei voti riportati dai singoli candidati.

In caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, in caso di parità di iscrizione, il più anziano di età.

L'estratto del verbale delle votazioni, contenente i risultati della elezione e l'intera graduatoria, è trasmesso, entro otto giorni dall'avvenuta assemblea, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli adempimenti di sua competenza.

Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni. Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico sigillato sul quale sono apposte le firme del presidente e dei componenti del seggio.

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

Entro trenta giorni dall'elezione, gli iscritti all'Ente possono ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in merito prima dell'emissione del decreto di nomina.

# Art. 7.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e sopraintende al funzionamento dell'Ente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente.

Il presidente, designato con votazione a scrutinio segreto secondo le norme del precedente articolo 6, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica cinque anni.

# Art. 8.

- Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vicepresidente e da nove membri, dei quali:
- a) il presidente in carica della Federazione nazionale degli Ordini veterinari, quale membro di diritto;
- b) uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da questo designato;
- c) uno in rappresentanza del Ministero della sanità e da questo designato;
- *d*) sei in rappresentanza degli iscritti all'Ente, eletti dall'assemblea nazionale.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I membri eletti di cui alla precedente lettera *d*) che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive del Consiglio possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso (previa notificazione della contestazione all'interessato, a mezzo lettera raccomandata, con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi) con provvedimento motivato che propone al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione dei membri medesimi.

Contro il provvedimento gli interessati possono avanzare ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione. I membri elettivi del Consiglio che nel corso del quinquennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, si dimettono o vengono a mancare, sono sostituiti con i candidati che nella graduatoria dei voti risultata nell'ultima elezione seguono i membri eletti.

Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, per esaurimento della graduatoria, e i membri eletti siano ridotti a tre, si procede ad elezioni suppletive per la nomina dei tre consiglieri mancanti, entro un mese dall'avvenuta contestazione delle vacanze da parte del Consiglio d'amministrazione.

I membri, nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di quelli decaduti, dimessi o mancati, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del nuovo Consiglio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il presidente in carica provvede alla convocazione del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso per mezzo di lettera raccomandata, inviata almeno dieci giorni prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa nonchè gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno tre giorni prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente.

Alle riunioni del Consiglio sono invitati, con le stesse modalità, i componenti effettivi del Collegio dei sindaci.

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

I verbali delle riunioni del Consiglio sono trascritti in apposito libro e sono firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio di amministrazione.

Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione.

# Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai membri effettivi del Collegio sindacale.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ogni membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario del Consiglio vengono esercitate dal direttore dell'Ente.

Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto.

# Art. 10.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- *a*) eleggere, fra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo;
- b) nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'Ente, con le modalità stabilite dal regolamento di cui alla successiva lettera e);
- c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dall'assemblea nazionale, nonchè deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendano necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione e del bilancio tecnico;
- d) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi dell'Ente,

da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;

- e) approvare il regolamento sul funzionamento dell'Ente e sull'organico del suo personale predisposto dal Comitato esecutivo:
- f) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza;
- g) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo;
- h) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e titoli equiparati, nonchè mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza e, per quanto riguarda beni immobili e mutui, non possono superare la quinta parte dei beni disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- i) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente;
- *1*) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.

I provvedimenti di cui alle lettere b), e) ed h) sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale per quelli previsti dalle lettere e) ed h) vi provvede di concerto con il Ministro del tesoro.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre dei suoi componenti. 10<sup>a</sup> Commissione (Lav., emigr., prev. soc.)

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

Ricordo alla Commissione che a questo comma il senatore De Bosio ha proposto il seguente emendamento: sostituire le parole « due volte all'anno » con le altre « sei volte all'anno ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11, il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

#### Art. 11.

Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente dell'Ente, dal vice presidente, dai rappresentanti dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e da un membro del Consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio stesso.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno sei volte all'anno, in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità decide il voto del presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali; il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione.

(È approvato).

Do ora lettura degli articoli dal 12 al 30 compreso, non modificati dalla Camera dei deputati.

# Art. 12.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esaminando altresì le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio medesimo e dal presidente per il buon funzionamento dell'Ente;

- b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- c) deliberare sull'impiego di fondi secondo il piano di investimenti predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- d) predisporre il regolamento organico mediante il quale sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di esecuzione dello stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per esigenze funzionali dell'Ente;
- e) deliberare sull'organizzazione dei servizi interni dell'Ente;
- f) deliberare sulle domande di prestazione di previdenza e assistenza.

# Art. 13.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti. Due membri effettivi e due membri supplenti in rappresentanza degli iscritti all'Ente, ed un membro effettivo ed uno supplente ir rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il sindaco effettivo designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la presidenza del Collegio sindacale.

Tutti i sindaci debbono essere invitati alle riunioni della assemblea nazionale e quelli effettivi anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, controllare che le erogazioni corrispondano alle deliberazioni degli organi competenti, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione all'assemblea nazionale.

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

Il sindaco elettivo è sostituito, in caso di decade...za dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto.

# Art. 14.

Il direttore è a capo di tutti i servizi dell'Ente e partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per fornire, su richiesta, dati e notizie relative all'attività dell'Ente.

# TITOLO III.

PATRIMONIO, ENTRATE DELL'ENTE, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

#### Art. 15.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengano in possesso dell'Ente;
- b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.

# Art. 16.

Costituiscono le entrate dell'Ente:

- a) i contributi diretti obbligatori dovuti dagli iscritti, nella misura di lire 36.000 annue:
- b) i contributi indiretti, costituiti dalla apposizione di marche di lire 150 su tutti i certificati rilasciati dai veterinari, sia per le attività d'ufficio che per le attività private. Sono esenti i certificati relativi al trasporto di carne macellata fresca o comunque preparata del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 20.

I certificati rilasciati per le attività di ufficio sono quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, nonchè dai seguenti regolamenti: regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

L'importo della marca è compreso nel compenso comunque dovuto ai veterinari, anche per il rilascio dei certificati previsti dall'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

- c) la percentuale dell'uno per mille sui reddito imponibile degli iscritti accertato per l'anno precedente per la imposta di ricchezza mobile categoria C/1;
  - d) i redditi patrimoniali dell'Ente;
- e) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità, previe le eventuali autorizzazioni di legge.

# Art. 17.

Per la riscossione dei contributi diretti a carico degli iscritti, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per riscosso.

Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate dell'Ente tramite le ricevitorie provinciali.

I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dell'Ente, in base alle iscrizioni negli Albi provinciali di categoria ed in base al registro degli iscritti a domanda per i non appartenenti agli Albi professionali.

Avverso le iscrizioni in ruolo gli interessati possono ricorrere al Comitato esecutivo, nei soli casi di errore o di duplicazione, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il Comitato decide entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso,

63a Seduta (26 luglio 1962)

# Art. 18.

Per la riscossione dei contributi indiretti, previsti dal precedente articolo 16, lettera b), l'E.N.P.A.V. emette marche conformi al modello approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le marche sono distribuite, a cura dell'Ente, agli Uffici veterinari comunali tramite i tesorieri degli Ordini professionali provinciali di categoria.

# Art. 19.

L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre.

Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni: una per la previdenza e l'altra per l'assistenza. Il patrimonio costituito presso l'Ente in base all'attuale ordinamento è conferito alla gestione previdenza per la copertura delle riserve tecniche.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

Per ciascun esercizio il direttore predispone gli elaborati contabili e li rimette al Comitato esecutivo, il quale, dopo averli esaminati, li rimette al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro il trenta novembre di ogni anno per deliberare sul bilancio preventivo ed entro il trenta aprile di ogni anno per deliberare sul conto consuntivo. Il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei delegati entro un mese dalla delibera del Consiglio di amministrazione.

Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico-finanziario a comprova della situazione di gestione e per le relative previsioni.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati dalle relazioni illustrative, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dall'approvazione.

#### TITOLO IV.

# PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

#### Art. 20.

Le prestazioni previdenziali ed assistenziali corrisposte dall'Ente sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione di invalidità;
- c) la pensione ai superstiti;
- d) l'assistenza sanitaria per grave malattia od infortunio dell'iscritto o di un suo familiare a carico, mediante l'erogazione di sussidi compatibili con la disponibilità del fondo appositamente stanziato in sede di bilanci.

L'assistenza in favore dell'iscritto e dei suoi familiari inizia dopo che siano compiuti tre anni di iscrizione e siano stati versati i relativi contributi. L'Ente si riserva ogni accertamento relativo alla gravità della malattia o dell'infortunio.

La misura dell'assegno a favore dell'assistito sarà determinata, caso per caso, in relazione alle cure effettuate e riconosciute indispensabili dal medico di fiducia dell'Ente, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di previdenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione comunque spettante all'iscritto.

Nel caso di assistenza per grave malattia od infortunio il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto anche ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti e non oltre la spesa effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata. Sulla gravità della malattia e dell'infortunio decide il Comitato esecutivo col parere del medico di fiducia dell'Ente.

# Art. 21.

La pensione di vecchiaia o di invalidità è fissata in lire 390.000 annue, pagabili in

10<sup>a</sup> Commissione (Lav., emigr., prev. soc.)

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

13 rate mensili uguali e posticipate ed è reversibile secondo quanto previsto dai successivi articoli.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si siano raggiunte le condizioni richieste, e dopo che l'iscritto o gli aventi diritto abbiano presentato domanda all'Ente.

# Art. 22.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione. La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di veterinario, purchè risultino versati i contributi di almeno 10 anni.

L'assicurato che al compimento del 65° anno di età non possa far valere 15 anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Hanno diritto alla pensione di riversibilità, nella misura di cui all'articolo 23, i superstiti dell'iscritto, deceduto dopo almeno 10 anni di iscrizione e di contribuzione, ed i superstiti del pensionato. I superstiti aventi diritto alla pensione di riversibilità sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termini di legge erano a completo carico dell'iscritto.

La pensione di riversibilità non è concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma.

Lo stato di inabilità totale e permanente deve risultare chiaramente da un certificato del medico provinciale, che l'iscritto deve presentare insieme alla domanda di pensione di invalidità.

La concessione della pensione di invalidità è subordinata agli accertamenti che l'Ente riterrà opportuno fare eseguire da parte di propri sanitari o di un proprio Collegio medico.

L'Ente può disporre, in ogni momento, opportuni controlli, per accertare la permanenza dell'inabilità totale che dà diritto a pensione.

La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilità totale ed è sospesa nei confronti dell'interessato che rifiuti di sottoporsi ai controlli suddetti.

Sulle eventuali contestazioni relative al grado di invalidità decide, in linea definitiva ed inappellabile, un Collegio medico arbitrale composto da due medici, iscritti agli Albi professionali da almeno 10 anni e presieduto dal medico provinciale di Roma.

I due medici iscritti agli Albi professionali sono nominati in seguito a designazione di una terna fatta rispettivamente sia da parte dell'Ente che da parte dell'iscritto interessato.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

# Art. 23.

La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall'articolo 22:

70 per cento per un superstite;

80 per cento per due superstiti;

90 per cento per tre superstiti;

100 per cento per quattro o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

Perdono diritto a pensione:

- 1) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal 1º del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;
- 2) i figli e le figlie al compimento del 21º anno di età;
- 3) le figlie quando contraggono matrimonio prima del 21° anno di età.

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi.

Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni.

# Art. 24.

Contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di prestazioni è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione dell'Ente entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

#### TITOLO V.

# DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

# Art. 25.

Durante il primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge è ammesso il riscatto di anzianità al fine di consentire agli iscritti con età superiore ai 50 anni il raggiungimento dell'anzianità minima di 15 anni di contribuzione, necessaria per il diritto a pensione di vecchiaia.

Per ogni anno da riscattare l'iscritto dovrà versare il contributo fisso di lire 36.000 ed una quota pari all'uno per mille del reddito imponibile medio di ricchezza mobile categoria C/1 degli ultimi 5 anni.

L'importo del riscatto dovrà essere versato in unica soluzione al momento della presentazione della relativa domanda.

Agli effetti dell'anzianità di iscrizione e di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza e di previdenza, si riconoscono come validi gli anni di iscrizione all'Ente, maturati dalla sua fondazione, e le relative contribuzioni versate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

# Art. 26.

Al termine del primo anno di entrata in vigore della presente legge andranno in pensione gli iscritti che hanno già compiuto il 70° anno di età e che hanno provveduto al riscatto dell'anzianità minima di 15 anni mediante il versamento dei relativi contributi.

Successivamente e sempre alle medesime condizioni, andranno in pensione:

- a) nel secondo anno quelli che compiranno 69 e 70 anni;
- b) nel terzo anno quelli che compiranno 68 e 69 anni;
- c) nel quarto anno quelli che compiran no 67 e 68 anni;
- d) nel quinto anno quelli che compiranno 66 e 67 anni.

Al sesto anno andranno in pensione gli iscritti che compiranno il 65° anno di età.

#### Art. 27.

Il personale in servizio presso l'Ente continua ad assolvere alle rispettive mansioni con gli oneri e i diritti inerenti.

#### Art. 28.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore ad un anno, che saranno fissati nel decreto stesso.

# Art. 29.

Nel caso di scioglimento, il liquidatore, nominato con decreto del Ministro del la-

63a SEDUTA (26 luglio 1962)

voro e della previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto sarà assegnato alla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari che lo devolverà a scopi assistenziali in favore della categoria.

Art. 30.

La legge 15 febbraio 1958, n. 91, è abrogata.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modifica testè approvata

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

 $\label{eq:Dott_Mario_Caroni} Direttore \ \ gen. \ \ dell'Ufficio \ \ delle \ \ Commissioni \ \ parlamentari$